



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
PRIMA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Francesco Rocca, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al n. 570 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione senza termini all'udienza del 22.1.2020, vertente

tra

FALLIMENTO

(C.F. e P.I.) con l'avv.

;

attore

e

(C.F. e P.I.), con l'avv. ;

convenuta

Oggetto: azione di inefficacia di rimesse bancarie ex art. 44 LF.

Conclusioni: per gli attori v. foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 14.1.2020; per il convenuto v. foglio depositato il 2.10.2019.

* * * * *

Con atto di citazione il Fallimento in epigrafe ha chiesto la condanna della Banca convenuta a restituire la somma complessiva di € 57.725,02 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data di ciascuna singola operazione, atto, pagamento o rimessa sino al saldo effettivo.

Va premesso che la società fallita ha intrattenuto con la Banca convenuta un contratto di conto corrente di corrispondenza n. 00020/000000017399.

A giudizio della Curatela la Banca convenuta avrebbe incassato, per mezzo di rimesse effettuate da terzi (da parte di clienti della fallita a saldo dei propri debiti) post fallimento, € 52.668,58.



“L'importo chiesto in restituzione dal Fallimento... risulta pari a € 57.725,02=, ovvero alla sommatoria della giacenza iniziale di € 5.056,44= e degli accrediti pervenuti sul conto corrente per complessivi € 52.668,58= in data successiva al fallimento. Detto ammontare, peraltro, corrisponde pure alla sommatoria della giacenza effettiva presente sul conto corrente alla data della sua chiusura contabile (31.3.2018), pari a € 13.839,84=, e delle operazioni passive post fallimento inefficaci ex art. 44 L.F., pari in totale ad € 43.885,18 (doc. 5, cit.)” (v. p. 5 dell'atto di citazione).

Al fine di evitare ripetizioni si darà conto direttamente nella parte motiva della sentenza degli argomenti spesi dall'attore e delle difese svolte dal convenuto.

Osserva

Sul difetto di legittimazione attiva sollevato dalla convenuta

L'eccezione non è accoglibile.

Il Curatore ha dichiarato di agire (v. incipit dell'atto di citazione) sia per il Fallimento

sia per (fallito) in proprio, e può certamente spendere tale doppia legittimazione essendo stato nominato il medesimo curatore (dott.ssa) a mente dell'art. 148 LF.

Sulla mancata comunicazione della sentenza di fallimento alla Banca.

Sull'inopponibilità del c.d. “pactum de compensando”

In estrema sintesi la Banca ha eccepito di aver stipulato con la fallita, in relazione alle anticipazioni su fatture, un patto di compensazione o di annotazione o di elisione nel conto di partite di segno opposto.

Ha inoltre dedotto che, a prescindere da quanto sopra, la perdurante operatività del conto corrente dopo la dichiarazione di fallimento sarebbe dipeso dalla tardiva comunicazione del fallimento da parte del curatore.

In proposito ha dedotto la convenuta che “Il Curatore ha comunicato alla Banca il fallimento della

con pec del 13.11.2017, rispetto ad una sentenza dichiarativa di fallimento del luglio 2017 (cfr. doc. n. 4-A avv.)” (v. p. 4 della comparsa di risposta).

Su tale contestazione il Fallimento ha replicato: «... indipendentemente dalla comunicazione del fallimento da parte della Curatela, “(..) ai sensi dell'art. 16, ult. comma, l. fall. la sentenza di fallimento acquista efficacia verso i terzi dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese, e precisamente dalla prima ora di quel medesimo giorno (ora zero), e pertanto devono ritenersi inefficaci gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti a lui effettuati dal suddetto inizio di quella giornata, indipendentemente dall'ora” (giurisprudenza assolutamente costante: tra le tante, cfr. Tribunale di Torino, sez. VI, 31/10/2012. Da ultimo, cfr. Cass. civ.,



Sez. VI, 27/02/2019, n.5781: “posto che la legge fallimentare non prescrive l’annotazione sulla sentenza dichiarativa di fallimento dell’ora in cui è stata emessa, tale sentenza produce i suoi effetti dall’ora zero del giorno della sua pubblicazione. Di conseguenza dall’inizio di tale giorno il fallito è privato dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni (art. 42 l. fall.) e sono inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali tutti gli atti da lui compiuti e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti”».

Rispetto a tale ultimo profilo si conviene con la Curatela in quanto, come si è visto, tale asserzione è conforme alla giurisprudenza di legittimità più recente (appunto v. Cass. n. 5781/2019): «Secondo l’orientamento assunto dalla giurisprudenza di questa Corte - va poi rilevato - “nella disciplina anteriore all’entrata in vigore del D.Lgs (...), poiché la legge non prescrive, tra gli elementi di individuazione della data della sentenza dichiarativa, l’annotazione dell’ora in cui la decisione è stata emessa, detta sentenza produce i suoi effetti dall’ora zero del giorno della sua pubblicazione. Ne consegue che dall’inizio di tale giorno il fallito è privato dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni (L. Fall., art. 42) e sono inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali tutti gli atti da lui compiuti e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti” (Cass., 19 luglio 2016, n. 14779, che pure chiama a conforto il precedente di Cass., 18 agosto 1976, n. 3047, che è propriamente in termini, e altresì ricorda come questo sistema “opera indipendentemente dalla conoscenza dell’evento”). 8.- Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dal richiamato orientamento».

Per inciso, il fallimento è stato iscritto nel Registro delle imprese l’1.8.2017 (v. visura della fallita, all. 2 atto di citazione).

In ordine al c.d. *pactum de compensando* va rilevato quanto segue.

Occorre primariamente capire come tale patto si concili con il disposto dell’art. 56 LF alla cui stregua la compensazione tra creditore e fallito è ammessa solo per fatti generatori anteriori al fallimento.

La pronuncia citata dalla convenuta (Cass. n. 3336/2016), come annotato dalla Curatela, si riferisce a fattispecie diversa dalla presente in quanto attinente alla procedura di amministrazione controllata per la quale non trova applicazione l’art. 78 LF.

L’incipit in fatto della predetta sentenza della Corte di cassazione è assai esplicitivo: “Banca _____, ha impugnato la sentenza con la quale la Corte di appello di Ancona, in riforma della decisione di primo grado, ha accolto la domanda proposta dal curatore del fallimento della _____ ai sensi della L. Fall., art. 44, in relazione all’incasso di ricevute bancarie dopo l’ammissione della società alla procedura di amministrazione controllata, poi sfociata in fallimento”.

L’importante differenza tra i due istituti risiede nel fatto che mentre in relazione alla (ex) procedura di amministrazione controllata la Cassazione riconosceva la perdurante efficacia del



contratto di conto corrente di corrispondenza, ciò non è assolutamente ammesso nel fallimento proprio perché opera la disposizione di cui all'art. 78 LF che dà luogo alla c.d. cristallizzazione dei crediti alla data di apertura del concorso.

Sicché è pacifico che la Banca debba restituire il saldo (positivo) di conto corrente alla data della pubblicazione della sentenza di fallimento (cfr. Cass. n. 19325/2013).

Al riguardo - indipendentemente dall'individuazione del soggetto fisico all'interno della Banca competente al riguardo e dalle modalità prescelte di esecuzione dell'obbligo di restituzione -, alla luce dell'espressa domanda di restituzione formulata in questo giudizio dal Fallimento, la Banca deve provvedere alla restituzione di tale saldo e pertanto va emessa pronuncia di condanna alla restituzione in favore del Fallimento.

Aspetto diverso e ulteriore è ovviamente la collaborazione del creditore (Curatela), tenuto a compiere *“quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l'obbligazione”* (art. 1206 c.c.).

Altrettanto pacifico che il creditore debba restituire gli accrediti pervenuti sul conto post fallimento in quanto si tratta di somme facenti parte dell'attivo fallimentare in considerazione della menzionata cristallizzazione del saldo discendente dal rapporto di conto corrente di corrispondenza.

In altri termini, un patto di compensazione post fallimentare associato a un contratto di conto corrente di corrispondenza cozza frontalmente con l'art. 78 LF che impone l'immediato scioglimento del contratto di conto corrente bancario in caso di fallimento di una delle parti, sicché anche tale patto accessorio deve necessariamente avere la medesima sorte del contratto a cui accede.

Peraltro, dal documento 2 prodotto dalla convenuta emerge che l'anticipo fatture è stato consegnato nella forma del mandato all'incasso e non della cessione del credito.

Onde sorge l'obbligo del mandatario di restituire al mandante le somme riscosse, e tale obbligo non sorge al momento del conferimento del mandato, ma soltanto all'atto della riscossione del credito (v. Cass. n. 10548/2009).

Tuttavia, al momento della riscossione dei crediti che la Banca vorrebbe fare oggetto di compensazione la Società mandante era già fallita, sicché è gioco facile affermare che la restituzione non avrebbe potuto operare nei confronti della stessa sia perché - e forse in via assorbente - con la dichiarazione di fallimento viene meno la legittimazione della stessa sul piano dei rapporti patrimoniali ma anche perché il conto corrente (a tal fine inteso anche come un rapporto di mandato tra banca e correntista esteriormente vestito da un susseguirsi di partite



di dare e avere tra le parti) su cui avrebbe dovuto effettuarsi detta compensazione non era più efficace (o se si preferisce, si era risolto di diritto) a partire dalla dichiarazione di fallimento, determinandone tale procedura lo scioglimento automatico.

Si consentito riportare un passaggio del patto di compensazione stipulato tra la società *in bonis* è la Banca.

In dipendenza di quanto sopra e sino al contrario mio/nostro ordine scritto. Voi siete sin d'ora autorizzati ad incassare per mio/nostro conto tutte le somme che Vi verranno versate in esecuzione delle disposizioni contenute nelle fatture ed a rivalerVi sulle medesime per il recupero di quanto Vi sarà da me/noi dovuto in dipendenza del credito sopra riferito e di qualsiasi altra mia/nostra obbligazione verso di Voi. Mentre mi impegno/ci impegnamo a farVi tenere...

È evidente che tale meccanismo di rivalsa del creditore per finanziamento per anticipo fatture può operare solo fino alla dichiarazione (*rectius* pubblicazione della sentenza) di fallimento, posto che successivamente le somme confluite sul conto sono di pertinenza esclusiva della massa attiva fallimentare.

Lo scioglimento automatico del contratto di c/c di corrispondenza e dunque anche del *pactum de compensando* accessorio fa sì che la Banca non abbia più alcun titolo a trattenere somme versate da terzi in favore di un soggetto frattanto fallito.

Né, per concludere sul punto, pare giustificare una decisione in senso diverso la recente pronuncia della Corte di cassazione (n. 10091/2019) in tema di concordato preventivo, posto che per tale procedura non trova applicazione il regime dell'art. 78 LF ma quello, inverso, della tendenziale prosecuzione dei rapporti pendenti (cfr. art. 169 bis LF).

Sul quantum dell'obbligazione restitutoria in capo alla Banca

Come prima accennato, non è mai stato dubbio in giurisprudenza che la Banca debba restituire alla curatela il saldo attivo di conto corrente alla data del fallimento.

La Curatela quantifica detto saldo in € 5.056,44. Tale importo è confermato dalla convenuta (v. p. 5 della comparsa di risposta).

Neppure specificamente contestati dalla convenuta risultano gli accrediti confluiti sul conto successivamente alla pubblicazione della sentenza di fallimento che vanno pure restituiti per tutto quanto detto sopra.

In tale richiesta non pare potersi rintracciare la locupletazione denunciata dalla Banca alle pagine 5 e 6 della comparsa di risposta.

Sul piano contabile non sembra corretto espungere dalle partite di dare e avere, come vorrebbe la Banca convenuta, né gli accrediti per fatture incassate post fallimento per tutte le ragioni dette, né tantomeno il saldo finale a credito della società fallita al 31.3.2018 pari a € 13.839,84 in



quanto tale somma di denaro non è altro che il risultato della somma algebrica degli accrediti e degli addebiti effettuati tra il fallimento e la chiusura del conto partendo non dal saldo zero ma da quello positivo alla data del fallimento (v. tabella alle pp. 3 e 4 dell'atto di citazione).

Per tutto quanto precede la domanda del Fallimento merita pressoché integrale accoglimento, con l'esclusione di seguito esposta.

La richiesta di trattenere le spese di tenuta conto corrente che la Banca ha formulato in virtù dell'art. 42, co. 2/44, co. 3, LF è fondata.

Confortante giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 407/1988) consente che la Banca, a fronte della restituzione del saldo alla Curatela, trattenga le sole spese per la tenuta e conservazione del conto corrente.

In merito agli interessi va confermata la richiesta del Fallimento di computarne la decorrenza dalla data dei singoli pagamenti, trattandosi di somme pervenute da terzi in favore del fallito dopo la dichiarazione di fallimento e dunque inefficaci ai sensi dell'art. 44 L.F.

Poiché tale inefficacia costituisce oggetto di mero accertamento da parte del giudice, "*sugli importi in restituzione sono dovuti gli interessi legali dalle date dei singoli pagamenti?*" (Cass. n. 26501/2013). Infine va esclusa la rivalutazione monetaria in quanto il creditore non ha fornito, nemmeno presuntivamente, prova del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, co. 2, cc.

Sulle spese

Le spese sono liquidate impiegando i parametri del D.M. n. 55/2014, scaglione da € 52.001 a € 260.00 (v. atto di citazione, circa € 58.000,00), giudizi di cognizione, fasi studio, introduttiva, e decisionale al punto minimo al fine di proporzionare lo scaglione all'effettivo valore della causa e in ragione dell'accoglimento non totalitario della domanda.

Le stesse sono accolte in capo alla convenuta atteso l'accoglimento quasi integrale della domanda attorea.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:

1. Dichiara, nei confronti del Fallimento attore, l'inefficacia delle rimesse intervenute sul conto corrente di corrispondenza indicato in epigrafe successivamente alla pubblicazione della sentenza di fallimento, ossia dall'1.8.2017 sino alla chiusura del conto;
2. per l'effetto, condanna la convenuta a restituire all'attore la somma di € 57.725,02 con gli interessi precisati in parte motiva (a cui vanno però sottratte le spese per la



conservazione e la tenuta del conto indicate nella tabella a pagina 4 dell'atto di citazione, che la convenuta può trattenere); detta somma è comprensiva del saldo di conto corrente alla data della pubblicazione della sentenza di fallimento;

- condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano in € 4.015,00 per compenso professionale oltre al rimborso forfetario pari al 15% del compenso, a IVA e CPA come per legge e al rimborso degli esborsi pari a € 759 + € 27.

Pavia, 23.1.2020

Il Giudice
Francesco Rocca

